

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Provincia di Biella

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:

Parere sulla sez. 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025–2027”, integrazione al PIAO 2025-2027, oggetto della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 15.04.2025

Il sottoscritto Chiappini dr. Valter, revisore unico dei conti di codesto Comune, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'integrazione della Sezione 3.3 del PIAO, dato atto che la stessa costituisce modifica al Programma triennale per il fabbisogno del personale 2025-2027, oggetto della proposta di deliberazione della Giunta comunale di cui all'oggetto,

premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2025-2027 è stato approvato nell'ambito del DUP 2025-2027, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Visto il parere già rilasciato in data 25/03/2025 che qui integralmente si richiama;

Dato atto che l'art. 4 C.1 lett. c del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che “il Piano triennale dei fabbisogni di personale

indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la necessità di integrare la Sezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall' Ente con una trasformazione di rapporto di lavoro part-time al 95% in un tempo pieno;

Dato atto che la tale integrazione costituisce modifica al Programma triennale per il fabbisogno del personale 2025-2027;

dato atto che tale sezione 3.3 del PIAO, viene integrata per il periodo 2025-2027 e che dunque:

- è prevista la trasformazione di un rapporto di lavoro da part-time al 95% a tempo pieno;

- NON vengono previste nuove assunzioni (essendo già state perfezionate le assunzioni programmate nel 2024; viene previsto il rafforzamento delle competenze dei dipendenti attraverso adeguata formazione.

- si prevede solo la sostituzione eventuale di personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali, nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta.

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) Rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) La spesa prevista per la suddetta integrazione troverà copertura nei capitoli relativi agli stipendi, missione 8, programma 1;
- c) Il piano triennale del fabbisogno del personale sez. 3.3 garantisce il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (pari a 1.914.497,12 Euro), e che in ogni caso sarebbe ammessa in deroga il superamento della stessa per effetto del DM. 17/03/2020;
- d) è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

CONSIDERATO

- che verranno rilasciati anche i pareri preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito all'integrazione del PIAO, espressi dai relativi responsabili del Servizio;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) Che l'integrazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025– 2027, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2025-2027, *rispettano* i vincoli imposti dalla soglia dispesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) Che in conseguenza delle eventuali assunzioni previste nel Piano in oggetto, verrà successivamente accertato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio, al momento in cui esse verranno attuate.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 Marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto per quanto riguarda l'integrazione alla sezione 3.3 del PIAO (piano triennale dei fabbisogni di personale).

Li, 15.04.2025

Il revisore
Dottor. Valter Chiappini

